



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Trasmissione disposizioni integrative relative al rinvio d'ufficio delle udienze penali ed alla individuazione delle eccezioni relative al rinvio d'ufficio delle udienze civili.

Prot. n. 1216/2020 I

Catania, - 9 MAR. 2020

Ai Sigg. Presidenti di Sezione
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari
Ai Sig. Magistrati ordinari in tirocinio
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai sigg. Responsabili delle cancellerie
A tutto il personale
Tribunale

Si trasmette l'ulteriore provvedimento in aggiunta ed a parziale modifica a quello già diramato da questa Presidenza in data odierna relativo alle disposizioni organizzative di questo Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino





TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Vista la allegata nota del Presidente della Corte di Appello di Catania prot. 1793/2020E del 9 marzo 2020;

all'esito delle riunioni svoltesi con i presidenti di sezione sia in data 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020;

ritenuto di dovere impartire ulteriori disposizioni in aggiunta ed a parziale modifica in aggiunta a quelle diramate con provvedimento odierno;

considerato, che per uniformare le modalità di comunicazione del rinvio delle udienze del Tribunale ed in conformità con le indicazioni di cui alla nota sopra citata del Presidente della Corte di Appello di Catania, deve essere disposto che, per il periodo 9 – 22 marzo 2020, il rinvio delle udienze penali a data successiva al 22 marzo 2020, salvo quelle rientranti nelle eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett.g del d.l. n.11/2020, sia comunicato alle parti ed ai difensori con avviso affisso fuori dalla porta di udienza, come da foglio allegato e che, pertanto, al fine di evitare al massimo, secondo la *ratio legis*, l'afflusso dei predetti difensori e parti nelle aule, l'udienza non deve essere tenuta;

ritenuto opportuno disciplinare, per il settore civile, , per il periodo 9 – 22 marzo 2020, le ipotesi costituenti eccezione rispetto a quelle di rinvio di ufficio, impregiudicata ogni specifica dichiarazione di urgenza del procedimento, secondo il seguente schema suddiviso per sezione

Prima sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili, ad eccezione di:

- procedimenti cautelari, anche in materia di cittadini di paesi terzi;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini dell'Unione europea;
- ATP (art. 696 c.p.c., con esclusione dell'art. 696 bis c.p.c.);
- procedimenti ex art. 709 ter c.p.c.;
- procedimenti in materia di alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile

Seconda sezione civile (lavoro)

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili, ad eccezione di:

- procedimenti in materia cautelare (compresi i procedimenti cd. *Fornero*).

Terza sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili, ad eccezione di:

- procedimenti in materia cautelare;
- procedimenti in materia possessoria e nunciatoria;
- ATP (art. 696 c.p.c., con esclusione dell'art. 696 bis c.p.c.);
- nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile

Quarta sezione civile – fallimentare – sezione specializzata imprese

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili (ivi comprese le verifiche dello stato passivo, le udienze ex art. 98 e 101 l.f., le udienze di rendiconto, le vendite fallimentare), ad eccezione di:

- procedimenti in materia cautelare;
- ATP (art. 696 c.p.c., con esclusione dell'art. 696 bis c.p.c.);
- nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile
- procedimenti di istruttoria prefallimentare;
- procedimenti di risoluzione di concordato preventivo o fallimentare.

I colloqui dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite esecutive e alle procedure concorsuali sono sospesi sino alla data del 22 marzo 2020.

Eventuali urgenze – dettagliate in modo specifico e concreto – potranno essere sottoposte ai gg.dd. per posta elettronica.

Sono, altresì, rinviate le convocazioni in camera di consiglio dei curatori fallimentari ai sensi dell'art. 37 l.f. (invitandosi nelle more i curatori fallimentari a operare comunque onde garantire la tempestività degli adempimenti d'ufficio).

Quinta sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili (ivi compresi procedimenti di convalida di sfratto e finita locazione), ad eccezione di:

- procedimenti in materia cautelare;
- ATP (art. 696 c.p.c., con esclusione dell'art. 696 bis c.p.c.);
- nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile

Sesta sezione civile

Verranno rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 9.3.2020 senza biglietto di cancelleria (cui seguirà successiva comunicazione della data di rinvio d'udienza) tutti i procedimenti civili (ivi compresi i procedimenti di cui alla legge n. 3\2012 - sovraindebitamento), ad eccezione di:

- procedimenti in materia cautelare (con particolare riferimento alle istanze di sospensione dell'esecuzione);
- nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile.

I colloqui dei professionisti delegati, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delle esecuzioni sono sospesi sino alla data del 22 marzo 2020.

Eventuali urgenze – dettagliate in modo specifico e concreto – potranno essere sottoposte ai gg.dd. per posta elettronica.


DISPONE

- che, per il periodo 9 – 22 marzo 2020, il rinvio delle udienze penali a data successiva al 22 marzo 2020, salvo quelle rientranti nelle eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett.g del d.l. n.11/2020, sia comunicato alle parti ed ai difensori con avviso affisso fuori dalla porta di udienza, come da foglio allegato e che, pertanto, l'udienza non deve essere tenuta;
- che, per il settore civile, per il periodo 9 – 22 marzo 2020, le ipotesi costituenti eccezione rispetto a quelle di rinvio di ufficio, impregiudicata ogni specifica dichiarazione di urgenza del procedimento, siano disciplinate secondo lo schema sopra riportato.

Riserva, ove opportune, ulteriori indicazioni organizzative e, comunque, ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 2 del d.l. n.11/2020.

Catania, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino





CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRESIDENZA

Catania, li - 9 MAR 2020

Ministero della Giustizia
Corte d'Appello di CATANIA
USCITA - 09/03/2020 14:53:26 - 0003745



N. Prot. Precedente /
Pos. 2.1.11 /2020

Ministero della Giustizia		Codice PA: m dg
Tribunale di Catania		Codice AOO:0870150220
N. 1793/2020 E	- 9 MAR. 2020	
PUOR Pros	CC	RUO Leo
Rif. n.		

A S.E.
Il Procuratore Generale della
Repubblica

SEDE

Ai Signori
Presidenti dei Tribunali del
Distretto

LORO SEDI

Ai Signori
Procuratori della Repubblica presso
i Tribunali del Distretto

LORO SEDI

Al Signor
Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di

CATANIA

Al Signor
Presidente del Tribunale per i
Minorenni di

CATANIA

Al Signor
Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di

CATANIA

Al Signor
Magistrato dell'Ufficio di
Sorveglianza di

SIRACUSA

Oggetto: Comunicazione urgente ai sensi del decreto legge n.
11/2020.

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Si conferma alle SS.LL. che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del d.l. dell'8 marzo 2020, n. 11 e agli esiti della riunione in data odierna fra i capi degli uffici e i Consigli dell'Ordine del distretto, dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dei processi civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio ex lege, a data da determinarsi, successiva al 22 marzo e dunque non saranno tenute.

La data delle nuove udienze sarà successivamente comunicata dall'ufficio.

Saranno trattate, invece, le cause urgenti previste nell'art. 2 comma 2 lettera g) dello stesso decreto e precisamente:

SETTORE CIVILE

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

SETTORE PENALE:

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;


d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Si prega di darne la più ampia comunicazione ai magistrati in servizio nei rispettivi uffici.

Il Presidente della Corte
Giuseppe Melià

GC/



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 del d.l. dell'8 marzo 2020, n. 11, dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dei processi civili e penali pendenti sono rinviati d'ufficio ex lege a data da determinarsi, successiva al 22 marzo e dunque non saranno tenute.

La data delle nuove udienze sarà successivamente comunicata alle parti dall'ufficio.

Saranno trattate, invece, le cause urgenti previste nell'art. 2, comma 2, lettera g) dello stesso decreto.

Il Presidente del Tribunale
dott. Francesco Manninò